

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER IL SOSTEGNO A PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE CON SVILUPPO
DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NEL
CONTESTO SCOLASTICO**

TRA

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE (ASSL) DI DELL'ATS SARDEGNA
(avvalendosi del Servizio PreSAL)

E

ISTITUTO SCOLASTICO DI

ISTITUTO SCOLASTICO DI

ISTITUTO SCOLASTICO DI

ISTITUTO SCOLASTICO DI

ISTITUTO SCOLASTICO DI

Premesso che:

- il tema della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) è di prioritaria importanza per la Regione Sardegna;
- in linea con la strategia dell'Unione Europea, il Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018 (approvato con l'Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 156/CSR del 13 novembre 2014) prevede tra l'altro, nelle strategie e obiettivi della prevenzione per contrastare gli infortuni e le malattie professionali, il «*sostegno a programmi di integrazione della sicurezza sul lavoro nei curricula scolastici, valorizzando modelli di apprendimento di conoscenze e di acquisizione di competenze e abilità, realizzando già sui banchi di scuola la formazione generale del lavoratore ex art. 37*»;
- in particolare, fra gli Obiettivi Centrali del Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018 figura quello di «*Coinvolgere l'istituzione scolastica nello sviluppo delle competenze in materia di SSL nei futuri lavoratori*»;
- la definizione operativa dell'Indicatore Centrale relativo a tale Obiettivo Centrale (riportata nel Documento di valutazione di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 56/CSR del 25 marzo 2015, che stabilisce i criteri per la valutazione e la certificazione dei Piani Regionali di Prevenzione da parte del Ministero della Salute) è la «*Proporzione di istituti scolastici che aderiscono, sulla base di un accordo stipulato tra Regione e Ufficio scolastico regionale, ai programmi di promozione della salute e di sviluppo delle competenze in materia di SSL nel contesto scolastico, con almeno l'80% delle classi target*»;
- la Regione Autonoma della Sardegna, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015, ha dato attuazione al Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018 approvando il Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 (PRP), nel quale è previsto il perseguimento del suddetto Obiettivo Centrale «*Coinvolgere l'istituzione scolastica nello sviluppo delle competenze in materia di SSL nei futuri lavoratori*» trasversalmente nell'ambito del Programma P-1.1 «Una scuola in salute» e del Programma P-7.1 «Prevenzione infortuni», precisamente dell'Azione P-7.1.1 «Prevenzione degli infortuni in Agricoltura» e dell'Azione P-7.1.2 «Prevenzione degli infortuni in Edilizia» in quanto il fenomeno degli infortuni sul lavoro registrati nel territorio regionale richiede una priorità di attenzione in tali comparti, sia per la frequenza e sia per la gravità degli infortuni;
- in data 8 novembre 2016 è stato stipulato l'Accordo Quadro di collaborazione interistituzionale tra Regione Autonoma della Sardegna, MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, ANCI Sardegna e UISP, che concretizza, tra l'altro, il quadro di alleanze ritenute strategiche tra il Servizio Sanitario Regionale e le altre Istituzioni, in primis la Scuola, per favorire, con le attività di rispettiva competenza, gli interventi di promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, in applicazione del PRP;
- le Aree Socio Sanitarie Locali (ASSL) dell'ATS Sardegna competenti per territorio, avvalendosi dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Servizi PreSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione, svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione delle attività del PRP riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nell'ambito della quale riveste rilevante importanza il sostegno per lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza e salute nei futuri lavoratori;
- l'acquisizione e la certificazione di competenze relative alla sicurezza e salute sul lavoro, oltre che utili in una futura attività lavorativa, sono necessarie nell'ambito dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., gli studenti in alternanza scuola-lavoro sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti per questi previsti, fra cui la formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a carico del Datore di Lavoro (Dirigente scolastico);
- il DPR n. 87/2010 e il DPR n. 88/2010 - di riordino, rispettivamente, degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici - prevedono l'Alternanza Scuola-Lavoro quale strumento didattico di realizzazione dei percorsi;

- l'art. 1, comma 33, della Legge 107/2015 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* stabilisce che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, devono essere attuati i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 per una durata complessiva negli Istituti tecnici e professionali di almeno 400 ore, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, e nei licei di almeno 200 ore nel triennio;
- l'art. 1, comma 38, della suddetta legge 107/2015 stabilisce che le scuole secondarie di secondo grado devono svolgere attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, effettuati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
- l'Accordo siglato in data 21 dicembre 2011 tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, disciplina durata, contenuti minimi, modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative rivolte ai lavoratori, suddividendo il percorso in una prima parte di formazione *“generale”* comune a tutti i settori lavorativi e una seconda parte di formazione *“specificata”* di durata e contenuti differenziati in base ai settori lavorativi di appartenenza dell'azienda;
- l'Accordo di cui al punto precedente stabilisce che la formazione *“generale”* abbia durata pari a 4 ore e contenuti uguali per tutti i settori, mentre la formazione *“specificata”* abbia una durata diversa a seconda del livello di rischio dell'azienda: 4 ore per il livello di rischio basso, 8 ore per il livello medio e 12 ore per il livello alto, e contenuti specifici rispetto ai rischi lavorativi ai quali il lavoratore sarà esposto;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'Accordo di Collaborazione stipulato in data 6 dicembre 2017 tra Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del MIUR e ATS Sardegna - al fine di sostenere programmi di promozione della salute con sviluppo delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico, a partire dagli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado che, in coerenza con il proprio indirizzo di studio, effettueranno il percorso di Alternanza Scuola Lavoro nei comparti Agricoltura ed Edilizia - prevede l'attuazione di programmi di integrazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico comprendenti l'erogazione, da parte dei Servizi PreSAL, di corsi di formazione in materia di SSL, rivolti prioritariamente a docenti degli Istituti Tecnici e Professionali ad indirizzo *“Agrario”* e degli Istituti Tecnici ad indirizzo *“Costruzioni, ambiente e territorio”*, e la fornitura a tali Istituti del materiale didattico per l'erogazione ai propri studenti dei corsi di formazione per lavoratori sulla SSL da parte di insegnanti delle scuole in possesso dei criteri di qualificazione specificatamente indicati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013;
- con Determinazione del Direttore ad interim del Servizio della Promozione della salute e osservatorio epidemiologico n. 3 del 3 gennaio 2018 è stato costituito il *“Gruppo di Lavoro regionale per il sostegno a programmi di integrazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico”* composto da due referenti dell'Assessorato e da un rappresentante effettivo e da uno supplente per ciascuno dei Servizi PreSAL dei Dipartimenti di Prevenzione dell'ATS Sardegna;
- con Determinazione del Direttore ad interim del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico n. 185 del 1 marzo 2018 è stato costituito il Tavolo di Coordinamento previsto nel predetto Accordo di Collaborazione, comprendente rappresentanti di SPreSAL, Assessorato, USR, Istituti Tecnici e Professionali ad indirizzo Agrario e Istituti Tecnici ad indirizzo Costruzioni ambiente e territorio, finalizzato principalmente - oltre che alla definizione dello schema della Convenzione tra Istituti Scolastici e ASSL dell'ATS Sardegna territorialmente competenti, per lo svolgimento delle attività previste nel suddetto Accordo di collaborazione prioritariamente riguardo a Istituti Tecnici e Professionali ad indirizzo Agrario e Istituti Tecnici ad indirizzo Costruzioni ambiente e territorio - al monitoraggio e alla valutazione delle attività svolte inerenti a tale Accordo;

- è comune interesse dei sottoscrittori della presente Convenzione attuare i predetti programmi di integrazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico con sviluppo delle competenze in materia;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA

L'ASSL di dell'ATS Sardegna in persona del Direttore Dott.,
che si avvale del Servizio PreSAL

E

- **l'Istituto Scolastico** del MIUR, in persona del Dirigente Scolastico Dott.
..... domiciliato per la carica in
- **l'Istituto Scolastico** del MIUR, in persona del Dirigente Scolastico Dott.
..... domiciliato per la carica in
- **l'Istituto Scolastico** del MIUR, in persona del Dirigente Scolastico Dott.
..... domiciliato per la carica in
- **l'Istituto Scolastico** del MIUR, in persona del Dirigente Scolastico Dott.
..... domiciliato per la carica in
- **l'Istituto Scolastico** del MIUR, in persona del Dirigente Scolastico Dott.
..... domiciliato per la carica in

di seguito indicati congiuntamente anche come le Parti

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e l'Accordo di Collaborazione citato nelle premesse - stipulato in data 6 dicembre 2017 tra Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del MIUR e ATS Sardegna - fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Impegni assunti

L'ASSL di dell'ATS Sardegna, avvalendosi del Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo dell'ATS per gli aspetti organizzativi e del Servizio PreSAL per gli aspetti operativi, si impegna ad attuare il programma di integrazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico, per lo sviluppo delle competenze in materia, comprendente:

- l'organizzazione tramite il Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo dell'ATS e la realizzazione - tramite operatori del Servizio PreSAL in possesso dei requisiti previsti dal Decreto

Interministeriale del 6 marzo 2013 - di un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro della durata minima di 24 ore (secondo i contenuti minimi e con il materiale didattico definiti dal Gruppo di Lavoro regionale di sostegno a programmi di integrazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico), rivolto a docenti degli Istituti scolastici che aderiscono alla presente Convenzione; i corsi in ciascuna ASSL potranno essere realizzati anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di formatori SPreSAL intra/interdipartimentale;

- il rilascio - tramite il Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo dell'ATS - dei relativi attestati ai docenti degli Istituti Scolastici che hanno frequentato il corso e superato con esito positivo il test di verifica dell'apprendimento;
- la fornitura (tramite il Servizio PreSAL), agli Istituti Scolastici che aderiscono alla presente Convenzione, dei seguenti pacchetti formativi in formato ppt, implementabili da parte degli Istituti fruitori, destinati alla formazione degli studenti, conformi ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla Formazione dei Lavoratori:
 - Formazione Generale (4 ore)
 - Formazione Specifica comparto Agricoltura (8 ore) → *(se trattasi di Istituti Tecnici o Professionali ad indirizzo Agrario)*
 - Formazione Specifica comparto Edilizia (12 ore) → *(se trattasi di Istituto Tecnico ad indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio)*

corredati dai relativi test di apprendimento;

- la necessaria collaborazione per il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati.

Gli Istituti Scolastici firmatari della presente Convenzione si impegnano a:

- aderire al predetto programma di integrazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico, per lo sviluppo delle competenze in materia, con almeno l'80% del target rappresentato dalle classi coinvolte nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;
- inviare al Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo dell'ATS (organizzatore del corso), le schede di adesione dei propri docenti che parteciperanno al corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro della durata minima di 24 ore, come previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013;
- garantire la presenza dei docenti aderenti al sopraindicato corso che, unitamente al superamento del test di verifica dell'apprendimento, permetteranno il rilascio da parte del Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo dell'ATS del relativo attestato;
- erogare agli studenti, all'interno dei propri Istituti Scolastici, la formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da inserire nei curricula scolastici, da parte di insegnanti delle scuole in possesso dei criteri di qualificazione specificamente indicati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, con l'utilizzo dei pacchetti formativi forniti dal Servizio PreSAL integrabili da parte degli Istituti fruitori, secondo modalità conformi ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla Formazione dei Lavoratori;
- verificare, nell'ambito dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, la coerenza dei contenuti della formazione effettuata rispetto alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti nelle aziende ospitanti gli studenti, sulla base del documento di valutazione dei rischi delle stesse, provvedendo qualora necessario ad attività di formazione integrativa;
- conservare copia di tutti gli attestati di formazione generale e specifica, in materia di sicurezza, rilasciati agli studenti, fornendone anche copia al soggetto ospitante nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- conservare traccia documentale degli argomenti trattati e delle presenze relative alla formazione generale e specifica svolta in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i cui dati sintetici dovranno essere inviati al Servizio PreSAL nell'ambito del relativo monitoraggio.

Articolo 3 – Modalità di realizzazione

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi, normative, regolamenti e codici di comportamento che disciplinano l'attività di ciascun Soggetto firmatario.

Articolo 4 - Oneri

Le attività previste nella presente Convenzione realizzate dall'ASSL di, mediante il Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo dell'ATS e il Servizio PreSAL territorialmente competente, non comportano oneri a carico degli Istituti Scolastici, in quanto faranno capo alle risorse assegnate all'ATS dalla Regione Sardegna per l'attuazione del Programma P-7.1 "Prevenzione infortuni", precisamente per l'Azione P-7.1.1 "Prevenzione degli infortuni in Agricoltura" e per l'Azione P-7.1.2 "Prevenzione degli infortuni in Edilizia".

Articolo 5 - Durata

La presente Convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende rinnovata alla scadenza, salvo esplicita disdetta delle parti contraenti. Le Parti potranno concordemente definire modifiche e integrazioni al presente atto, sulla base di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza dell'Accordo.

....., li

Letto, firmato, sottoscritto

Per l'ASSL di

Per lo SPreSAL di

Per il Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo dell'ATS

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore

Per l'Istituto Scolastico di

Il Dirigente Scolastico

Per l'Istituto Scolastico di

Il Dirigente Scolastico

Per l'Istituto Scolastico di

Il Dirigente Scolastico

Per l'Istituto Scolastico di

Il Dirigente Scolastico

Per l'Istituto Scolastico di

Il Dirigente Scolastico